

INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Libretto d'istruzioni

**per la manutenzione dell'IRC
nella scuola della Diocesi di Pistoia**

*a cura
dell'Ufficio Scolastico
Servizio per l'IRC
Diocesi di Pistoia*

Il senso di queste note

Queste pagine vogliono venire incontro, in modo sintetico, anche al fiorito repertorio di casi, dibattiti, quesiti, contestazioni, brutte abitudini e buona fede che scambussolano, assai spesso, le indicazioni normative sull'IRC e sull'IdR.

La causa di queste difficoltà interpretative è certamente legata alle (poche) particolarità che caratterizzano l'IRC e l'IdR rispetto agli altri insegnamenti e agli altri docenti.

Queste brevi note vogliono essere un agile "libretto d'istruzioni" di carattere giuridico-amministrativo, che fa una rapida sintesi della molteplice e complessa legislazione scolastica relativa

- *all'insegnante di religione (IdR)*, che di recente ha avuto una nuova configurazione giuridica,
- *e alla disciplina Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)*, uscita profondamente rinnovata dagli accordi neoconcordatari del 1984, più la conseguente Intesa del 1985, e la nuova Intesa del 2012.

A. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Obblighi dell'IdR prima di entrare in servizio e durante il servizio

➤ L'IdR ha il profilo professionale dei docenti del corrispondente grado di scuola, con i medesimi diritti e doveri dei colleghi.

➤ Ci sono tre tipologie di IdR:

- *gli IdR a tempo indeterminato*. Sono IdR che hanno superato il concorso, a cui è stata assegnata una titolarità di cattedra con relativo contratto di ruolo. Possono partecipare alle procedure di mobilità, previa intesa.

- *gli IdR incaricati o supplenti annuali*. Sono IdR che vengono nominati su posti annuali liberi e vacanti (incaricati) o in sostituzione annuale di titolare assente fino al termine delle attività didattiche. Il contratto è stipulato dal competente Dirigente Scolastico, previa proposta di nomina d'intesa con l'Ufficio Scuola Diocesano.

- *gli IdR supplenti temporanei*. Sono IdR che vengono nominati in sostituzione temporanea di docente titolare assente. Il contratto viene stipulato dal competente Dirigente Scolastico, previa proposta di nomina d'intesa con l'Ufficio Scuola Diocesano.

➤ Chi insegna RC deve avere i requisiti richiesti dal cann. 804 e 805 del Diritto Canonico e dall'Intesa C.E.I.-MIUR DPR N.175, 28.06.2012 e Circolare MIUR 2989, 06.11.2012, in particolare deve:

a. possedere preparazione scientifica, didattica, dottrinale e serietà morale adatte all'IRC, **(CJC n. 804 §2: l'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica)**

b. insegnare RC nel quadro delle finalità della scuola secondo gli specifici programmi ministeriali e le indicazioni suggerite dal Servizio per l'IRC;

c. continuare la propria formazione umana e cristiana mediante la frequenza a corsi o giornate di studio, che approfondiscano e aggiornino in campo teologico, pedagogico-didattico, psicologico, culturale e spirituale;

d. stabilire con gli altri Insegnanti – sia IdR che altri colleghi – cordiali rapporti, evitando inutili e sterili polemiche, favorendo invece la maggiore collaborazione possibile per giungere ad alleanze educative, che raggiungano la comunità cristiana e il territorio al servizio delle famiglie;

e. vivere una stabile appartenenza ecclesiale nella Parrocchia in cui abita;

f. entrare in relazione con la Parrocchia in cui svolge il servizio di insegnamento, presentandosi ai sacerdoti, cercando di conoscere le persone e coinvolgersi nella corresponsabilità educativa.

➤ L'IdR ha il suo primo e fondamentale punto di riferimento nel Servizio IRC della Diocesi di Pistoia, nella persona del Direttore e dei suoi collaboratori. Qualsiasi situazione personale deve essere comunicata al Responsabile del Servizio, qualora riguardi il can. 804 del CJC. Quando credesse che la sua opera e i suoi diritti fossero, in qualche cosa, lesi, dovrà informare il Servizio IRC, che farà i passi ritenuti necessari presso l'Autorità Scolastica.

➤ L'IdR nelle scuole statali viene assunto con contratto individuale a tempo determinato di incarico annuale stipulato con il Dirigente Scolastico (D.Lgs. 297/94 e art. 37 CCNL-Scuola 24.7.2003) ed è tenuto a prendere servizio il 1° di settembre.

➤ Per coloro i quali sono stati riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano e che siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dall'Intesa CEI-MIUR (C.E.I.-MIUR DPR N.175, 28.06.2012 e Circolare MIUR 2989, 06.11.2012), l'incarico decorre dal 1° settembre al 31 agosto. Il contratto di lavoro va stipulato ogni anno e, in caso di ore assegnate da più scuole, da ogni singola scuola. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze, viene applicato l'art. 19 del CCNL-Scuola 24.7.2003.

➤ Per coloro i quali – pur riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano – non abbiano ancora conseguito il titolo professionale richiesto dall'Intesa, l'incarico è inteso come supplenza annuale ed è valido per il periodo 1° settembre fino al termine delle lezioni di ogni anno scolastico. La decorrenza iniziale della retribuzione parte dalla data di assunzione in servizio. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze viene applicato l'art. 19 comma 5 del CCNL-Scuola

24.7.2003. L'inquadramento e il trattamento economico sono quelli previsti per i supplenti annuali.

➤ Dopo aver assunto servizio, non è consentito abbandonarlo per assumere altro insegnamento, salvo si tratti di nomina conferita dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

➤ L'*idoneità* riconosciuta dall'Ordinario Diocesano – e segnalata nella proposta di nomina – può essere revocata in qualunque momento, per gravi motivi, secondo la procedura stabilita dalla CEI nel 1990, con la conseguente cessazione dell'incarico.

➤ *All'atto del primo incarico*, anche se per orario parziale, l'IdR è invitato a presentare al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta. All'atto dell'assunzione in servizio, deve dichiarare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza nello Stato, compreso il servizio militare o civile, od ad altri enti pubblici, corredando la dichiarazione con i certificati comprovanti i servizi cui si riferisce.

➤ L'IdR, *dal momento che accetta la nomina*, viene considerato giuridicamente impiegato dello Stato, al servizio del medesimo, con i conseguenti **diritti e doveri**. Terrà, quindi, un dovuto comportamento verso il Dirigente Scolastico, ne seguirà le giuste direttive e dipenderà dal medesimo quale responsabile dell'andamento disciplinare e didattico della scuola. Per cui, ogni IdR:

- trovarsi in sede non più tardi della data indicata dal D.S. che dispone la nomina;
- trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che inizi la lezione, oppure avvisare in tempo utile il D.S. in caso di legittimo impedimento;
- assistere all'entrata e all'uscita dei propri alunni;
- intervenire alle riunioni degli Organi Collegiali (C. di Cl., Collegio docenti, scrutini);
- *partecipare alla programmazione settimanale di 2 ore (nel caso della Scuola Primaria), in quanto facente parte dell'orario di lavoro*; presentare al D.S., all'inizio di ogni a.s., un piano di lavoro, indicando i criteri didattici, e, alla fine dell'anno, una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento. Il piano di lavoro annuale della classe entra nella programmazione interdisciplinare.
- L'IdR ha responsabilità civili e penali nell'affidamento degli alunni, così come gli altri docenti.
- E' responsabile dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono a lui affidati.
- L'opera del docente non si esaurisce nell'attività didattica, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni.
- L'IdR, al pari degli altri docenti, ha obblighi attinenti la docenza, quali la compilazione del registro personale e del registro di classe.
- Il registro personale documenta l'attività didattica svolta. La sua importanza non è solo educativa, ma amministrativa e penale. Tale registro è personale nel senso che va compilato dal docente e nessuno può sostituirgli (salvo ovviamente il supplente): deve essere compilato

senza segni crittografici, perché trattasi di documento pubblico a disposizione di qualsiasi autorità pubblica inquirente, sia didattica (Consigli di classe, D.S., ispettori, ecc.) sia amministrativa o penale.

- All'inizio dell'a.s., l'IdR faccia presente al D.S. le sue ragionevoli *esigenze di orario*.
- L'IdR non ha facoltà di nominare *supplenti*. In caso di assenza prolungata, seriamente motivata e regolarmente accordata dal D.S., si informi l'Ufficio Scuola Diocesano.
- Da buon educatore, *con gli alunni* l'IdR sappia *dosare serietà e familiarità*. Come gli altri Insegnanti, è tenuto allo svolgimento del Programma Ministeriale e rispettivi Obiettivi per Apprendimento, adottando un testo fra quelli provvisti del nulla osta della CEI. Per dovere di giustizia, si presenti alle lezioni con adeguata preparazione, onde poter dare dignità, creare interesse per la disciplina che insegna e per rispetto delle persone che ha di fronte. Per la valutazione, si seguano le indicazioni del POF della scuola, aiutando gli altri Insegnanti a mettere sempre al centro la persona dell'alunno.
- *Si curino i rapporti con le famiglie* nel modo e con quella frequenza che sono stabiliti dal Regolamento scolastico e *con la Parrocchia* in cui è inserita la scuola.
- L'IdR è tenuto all'aggiornamento/formazione, a partecipare alle riunioni indette dall'USD-Servizio per l'IRC (a tal proposito, si ricorda che saranno ritenuti validi solo i corsi che l'USD riterrà tali) e a contribuire alle spese di ufficio nella misura che l'Ordinario riterrà di fissare.
- La partecipazione ai corsi di aggiornamento/formazione è condizione importante della propria idoneità all'insegnamento di RC.
- Ogni IdR supplente, al termine del periodo di sostituzione dell'insegnante titolare, è tenuto a compiere una relazione sul periodo di supplenza e ad inviarla all'Ufficio Scuola Diocesano, secondo il modulo appropriato.

Idoneità dell'IdR

E' il riconoscimento conferito dall'autorità ecclesiastica - Ordinario Diocesano - all'IdR. Essa è requisito necessario e indispensabile all'IdR perché "l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica" (N. C. Prot. Add. 5°; Intesa CEI-MPI 2.5, 4.1; DPR).

A norma del CJC, i requisiti che l'Ordinario Diocesano è tenuto ad accertare, nel riconoscere l'idoneità di chi fa domanda per l'IRC, sono tre la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica (Can. 804,2).

L'Ordinario riconosce l'idoneità mediante proprio decreto, e tale decreto - allo stato attuale della normativa - ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario stesso.

Si evidenzia innanzitutto che *"... l'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale, nella quale vive, un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica... Il riferimento che l'insegnamento della religione deve necessariamente avere con il vissuto religioso, testimoniato dalla comunità cristiana, comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana"* (CEI, Nota pastorale, n. 22, maggio 1991).

Nella Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC, Roma 29.03.2007, p. 4, si legge a proposito del valore e del senso dell'idoneità: *"Al riconoscimento dell'idoneità va attribuito un rinnovato valore. Con esso infatti si esprime un rapporto di reciproca fiducia tra l'Ordinario e l'Idr. Il valore dell'idoneità va comunque compreso bene, per evitare che possa essere equivocato o ridotto nel suo rilievo anche ecclesiale. Non viene attribuito per limitare la libertà professionale dei singoli IdR quanto, invece, per poter disporre di un ulteriore sostegno rispetto a quelli già presenti ed attivi nella scuola; una garanzia più che un ulteriore vincolo; una forma di partecipazione alla vita della diocesi e della propria comunità di appartenenza più che un timbro di controllo; una espressione di corresponsabilità come siamo legittimati a dire dopo il Convegno di Verona. Non va dimenticato che l'IdR è una presenza per un insegnamento che concretizza il prendere atto da parte della scuola che il territorio si esprime in tante proposte culturali ed educative, di cui tener conto..."*.

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che il docente di religione è in possesso di
- una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa in vista dell'insegnamento scolastico;

- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;

- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

b) CONDIZIONI

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

1. Adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (*Canonici 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale, Roma 6-10 maggio 1991*) e dalla Normativa diocesana.

2. La CEI, con delibere proprie, ha legiferato in materia, dando disposizioni e indicazioni per l'accertamento dell'idoneità e fissando procedure per l'eventuale revoca.

Per quanti aspirano ad incarichi specifici di IRC:

- per la conoscenza della dottrina cristiana cattolica, l'Ordinario si accerta che i titoli di qualificazione siano stati conseguiti con merito;
- per l'abilità pedagogica, l'Ordinario verifica, pure con colloqui e prove, che il candidato abbia curato nel corso degli studi la preparazione pedagogica, anche in vista di determinare l'ordine, il grado e l'indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente potrà svolgere il suo servizio;
- per la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario si accerta che il candidato abbia una condotta conforme alla morale cristiana e che viva la comunione ecclesiale con responsabilità e coerenza.

3. Siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa.

4. Partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento, promossi o riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Diocesano - Servizio per l'I.R.C.

c) MODALITÀ

1. L'attestato di idoneità viene rilasciato previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

2. L'attestato di idoneità viene rilasciato ai docenti di religione in possesso dei requisiti per partecipare ai concorsi e agli insegnanti titolari di sezione o di classe nella scuola dell'infanzia o primaria, che ne abbiano le condizioni, di cui al punto b).

3. In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale, Roma 6-10 maggio 1991, punto 2.2), l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento ad uno specifico ordine di scuola.

4. La revoca dell'idoneità si rende necessaria qualora sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

La su citata Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC, a pag. 3, a proposito della procedura di revoca dell'Idoneità così recita: "... [la evoca] diventa esecutiva solo in seguito ad un decreto formale, per giungere al quale occorre seguire la procedura indicata al §3 della delibera 41 della CEI: - il vescovo deve convocare l'insegnante 'contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni'; - entro dieci giorni da questo incontro l'insegnante ha facoltà di presentare documenti o memorie e può chiedere di essere nuovamente ascoltato; - il vescovo deve essere disponibile ad un secondo incontro, da tenere entro venti giorni dal primo; - una volta valutate insufficienti le ragioni addotte dall'insegnante, il vescovo emana il decreto di revoca.

Una precisazione importante, soprattutto per gli IdR di sezione e di classe.

Non è automatico il decadere dell'idoneità dopo un certo periodo di tempo in cui il docente non ha effettivamente insegnato RC, nemmeno per il venir meno o l'indebolirsi del requisito dell'abilità pedagogica, come può accadere nel caso siano intervenute modifiche rilevanti, come l'introduzione di nuovi programmi didattici.

Ma è nella facoltà dell'Ordinario sottoporre a prove di verifica coloro che tornano a dare la disponibilità all'IRC, per accertare il permanere dei requisiti, sulla cui base venne a suo tempo rilasciata l'idoneità. Ove tali requisiti vengano a mancare, se non ci sono altre vie da perseguire che determinino la libera scelta dell'interessato a non proseguire nella richiesta di riprendere l'IRC, si può procedere ad una formale revoca dell'idoneità (prima che la richiesta dell'insegnante produca i suoi effetti, cioè prima dell'inizio del nuovo anno scolastico".

Per il procedimento di revoca dell'idoneità, vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXII Assemblea Generale, Roma 14-18 maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (approvata nella XXXIV Assemblea Generale, Roma 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

5. Ai docenti che svolgono un incarico di supplenza e ai docenti con incarico annuale, la condizione di idoneità viene segnalata nella proposta di nomina formulata dall'Ufficio e in relazione alla stessa.

d) ALTRE NORME

L'Ordinario di questa Diocesi richiede, inoltre, che:

1. Prima dell'assunzione in servizio, il candidato dovrà incontrare il Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano - Servizio per l'I.R.C. per un colloquio e con lui prevedere una prova per la verifica della preparazione culturale attinente all'I.R.C.

2. Per gli insegnanti titolari di classe, valgono le norme della Nuova Intesa DPR n. 175 del 28.06.2012.

3. Tutti gli insegnanti di religione cattolica, compresi i supplenti temporanei, annuali, sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, si impegnino a partecipare ai corsi di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio Scuola Diocesano – Servizio per l'I.R.C. – come previsto al punto 2.b.3 – consapevoli che la frequenza a questi corsi è condizione necessaria per la conferma dell'idoneità e, quindi, per l'esercizio dell'insegnamento.

e) TITOLI RICHIESTI PER GLI INSEGNANTI SPECIALISTI DI I.R.C.

I titoli di qualificazione richiesti dall'*Intesa* DPR n. 175 del 28.06.2012. per i vari ordini di scuola.

Promemoria per una corretta gestione degli alunni che scelgono di avvalersi o non avvalersi dell'IRC.

Scelta dell'IRC e attività alternative

La scelta dell'IRC	
Scuola dell'Infanzia	La scelta di avvalersi dell'IRC va fatta ogni anno scolastico.
Scuola Primaria e SS 1° grado.	Il T.U. (DL n. 297 16.04.1994) ha disposto che la scelta dell'IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola Primaria e della SS 1° gr. avvenga <i>"all'atto dell'iscrizione non d'ufficio"</i> , cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi firmare e consegnare (o inviare via mail) il modulo per la scelta dell'IRC solo per l'iscrizione al primo anno della Scuola primaria e alla prima classe della SS 1° gr. Per le altre classi vale già la scelta effettuata.
SS 2° grado.	<p><i>"In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22.12.1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali per gli alunni della SS 2° gr., la scelta di cui all'art. 310, comma 4 del DL 16/04/1994 n. 297, permane salvo diversa espressa volontà come previsto dal p. 2.1 b) dell'Intesa CEI e MIUR", questo significa che:</i></p> <p>a) anche per gli alunni della SS 2° gr. la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi;</p> <p>b) va garantita la corretta e coerente prassi di <u>non consegnare (o richiedere) d'ufficio</u>, per ogni anno scolastico, il modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC, agli alunni o ai genitori;</p> <p>c) non è possibile modificare o integrare il modulo ufficiale, poiché è l'unico modulo strettamente coerente con le disposizioni delle sentenze della Corte Costituzionale;</p> <p>d) è comunque sempre fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo, <u>unicamente</u> entro il termine di scadenza fissato per l'iscrizione ed <u>esclusivamente</u> su richiesta degli interessati (famiglia e studenti): <u>qualunque scelta effettuata dopo la scadenza dell'iscrizione è pertanto dichiarata nulla, dunque non va accolta.</u></p>

La scelta delle attività alternative

➤ Va sottolineato, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 13/91, che la scelta delle attività alternative **deve essere tenuta rigorosamente distinta da quella di avvalersi o non avvalersi dell'IRC.**

➤ Tale modulo di scelta va consegnato (con le quattro opzioni cfr. anche Corte Costituzionale, sentenza n. 13/1991, CM 110/11) **non contestualmente al modulo della scelta di avvalersi o non avvalersi**, ma solo ad anno scolastico avviato (di norma entro trenta giorni dal suo inizio). Per cui, coloro che a suo tempo **hanno scelto di non avvalersi dell'IRC** devono essere contattati **nelle prime settimane del nuovo a.s. per scegliere una delle attività alternative all'IRC**, compilando al scheda apposita, allegata alla C.M. del 18.12.2014;

➤ La scelta dell'attività alternativa **impegna lo studente per tutto l'anno scolastico al quale si riferisce e non può essere modificata.**

➤ **A chi non si avvale dell'IRC vengono offerte quattro opzioni possibili di attività alternative:**

- A. attività didattiche e formative
- B. attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
- C. libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente (per il Secondo Ciclo d'istruzione)
- D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La programmazione delle attività alternative

• Le Istituzioni scolastiche sono tenute ad *assicurare le attività alternative* (C.M. 51/2014) e a *rispettare le scelte effettuate.*

• **Le attività didattiche e formative (opzione A)** non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita a livello centrale, ma si tratta comunque di attività di *rilievo didattico e formativo* offerte dalla scuola a chi non si avvale dell'IRC.

• **Le attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente (Opzione B)** devono invece essere programmate e organizzate per le rispettive competenze dal Collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, fermo restando che la natura "individuale" di tali attività di studio o ricerca ne circoscrive i contenuti all'autonoma progettualità degli studenti interessati, i quali potranno organizzare come meglio credono (ricorrendo eventualmente all'assistenza degli insegnanti) le proprie attività.

Le scuole dovranno destinare spazi o locali a questi studenti, definendo le modalità di assistenza da parte del personale docente, ricordando che la scelta dello studio *individuale* senza assistenza non fa venire meno l'obbligo di vigilanza.

- **libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente (Opzione C)**, rivolta ai soli alunni della SS di 2° grado, prevede soltanto, da parte dell'Istituto scolastico, la definizione e la predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque fermo per la scuola l'obbligo della vigilanza.

- **L'opzione della non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (Opzione D)** esige il solo rispetto dei doveri di vigilanza, che consentono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l'eventuale uscita dalla scuola (CM 9/91).

- **Coloro che hanno scelto la non frequenza della scuola** durante le ore di IRC possono farlo in qualunque ora di lezione (non soltanto nelle ore iniziali o finali della giornata scolastica), fermo restando che i genitori degli alunni minorenni devono comunicare le precise modalità di uscita e/o di rientro per assicurare un corretto passaggio di responsabilità dalla scuola alla famiglia e viceversa.

- **Quanto alle attività didattiche e formative**, va in primo luogo ricordato che esse non esistono come disciplina scolastica costituita e che titolare della loro definizione non è il Ministero, ma la singola scuola.

Quali contenuti?

- ✓ Poiché è sempre determinante la raccomandazione di **evitare qualsiasi forma di discriminazione**, la programmazione delle attività didattiche alternative deve fare attenzione che la **proposta rivolta ai non avvalentesi sia equivalente o comparabile all'offerta formativa** che gli avvalentesi ricevono con l'IRC.

- ✓ **La definizione dei contenuti deve dunque essere ripetuta all'inizio di ogni a.s.** anche se si presume di confermare le decisioni degli anni precedenti. **Questo impegno è uno specifico dovere del Collegio e non può essere rifiutato o evitato** (CM 302/86); va anzi assolto *entro trenta giorni dall'inizio delle lezioni*, dopo aver ascoltato alunni o genitori interessati (CCMM 128-129-130-131/86). Per nessun ordine e grado di scuola sono indicate le modalità di questa consultazione.

- ✓ Anche i contenuti non devono risultare discriminanti, e pertanto **non si può prevedere che essi appartengano a programmi curricolari** (CM 368/85), costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per i non avvalentesi che verrebbero a

godere di un supplemento di orario in alcune discipline o per alcuni argomenti di queste. Nelle scuole del primo ciclo, le CCMM 129 e 130/86 facevano esplicito riferimento all'art. 7 della L. 517/77, considerando dette attività come "di integrazione anche a carattere interdisciplinare".

✓ I contenuti non sono prescrittivi, per questo il Ministero ha suggerito alcune indicazioni con le seguenti circolari:

- CM n. 128, 03.05.1986: "IRC e attività alternative nella scuola materna";
- CM n. 129, 03.05.1986: "IRC e attività alternative nella scuola elementare";
- CM n. 130, 03.05.1986: "IRC e attività alternative nella scuola media";
- CM n. 131, 03.05.1986: "IRC e attività alternative nella scuola superiore".

✓ Fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività formative.

✓ A suo tempo, da parte ministeriale, venne proposto, in allegato alla CM 316/87, un modello di attività didattica sul tema dei diritti dell'uomo. La proposta, senza alcun valore prescrittivo, voleva essere un contributo e un eventuale orientamento per la libera programmazione del Collegio dei docenti.

✓ In ogni caso, il Collegio dovrà fornire precise motivazioni culturali e pedagogiche per ciascuna attività programmata, offrendo agli insegnanti incaricati di essa dettagliate indicazioni sugli obiettivi, i contenuti e i metodi di lavoro.

✓ Ai docenti incaricati di queste attività **va poi raccomandato** di prestare attenzione a non costituire con le loro personali scelte didattiche motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi, andando di fatto a integrare o sostenere altre discipline presenti nel curriculum.

Quali docenti

❖ Spetta ancora al Collegio docenti individuare gli insegnanti da impiegare nelle attività didattiche alternative in base a criteri di specifica competenza disciplinare e didattica.

❖ Le attività alternative **sono un diritto incompressibile** e le scuole sono tenute ad offrire tali attività, **evitando di ricorrere a "soluzioni tampone" come quella di spostare i non avvalentesi in altre classi**, affidandoli alla vigilanza degli insegnanti che si trovano in quel momento a fare lezione.

❖ Le CCMM nn. 59/10 e 61/12 hanno ribadito l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle attività alternative richieste e dunque le scuole non possono sottrarsi a questo compito.

- ❖ Nella scelta del personale cui affidare le attività didattiche alternative, la CM 316/87 ricorda che, in ogni caso, **occorre badare a non nominare un insegnante già in servizio nella classe**, dovendosi rispettare il principio della "par condicio",
 - **sia per assicurare** a tutti gli alunni di essere valutati da un ugual numero di docenti,
 - **sia per evitare** che il docente di altra materia possa di fatto utilizzare le ore di attività alternativa per integrazioni o recupero nella propria disciplina.

❖ Il Dirigente Scolastico è il **garante della tutela di tale diritto** e ha l'obbligo, unitamente al Collegio dei docenti, di provvedere all'organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dagli studenti.

❖ Le CCMM 128-129-130-131-211-301/86 e 316/87 avevano a suo tempo fissato un chiaro ordine di priorità per l'individuazione del personale da impiegare in questo servizio.

❖ Tali disposizioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Nota MIUR prot. AOODGPFB 1670 del 22.03.2011 che trasmette una Nota del Ministero dell'economia prot. 26482 del 07.03.2011, con la quale tra l'altro sono date rassicurazioni circa il pagamento degli insegnanti incaricati delle attività alternative, per cui le **spese per le attività alternative non gravano sul bilancio della scuola, ma devono essere pagate mediante ruoli di spesa fissa**.

❖ **Tale personale va individuato, nell'ordine, nelle seguenti categorie:**

- ✓ *personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola*, che non va retribuito per un servizio che già rientra nel suo orario contrattuale;
- ✓ *docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo*, i quali possono essere pagati per tali ore eccedenti con le stesse modalità dello stipendio base;
- ✓ *personale supplente già titolare di altro contratto* al quale viene offerto di completare l'orario d'obbligo, il quale può essere retribuito per le attività alternative in aggiunta alla retribuzione relativa al primo contratto;
- ✓ *personale supplente appositamente assunto*, che al pari delle precedenti categorie può essere pagato mediante ruoli di spesa fissa, in quanto le attività alternative costituiscono un servizio strutturale che la scuola è obbligata a fornire.

❖ Nel caso di alunni che abbiano optato per lo studio individuale, **non si può dar luogo alla nomina di supplenti, ma deve essere utilizzato in compiti di assistenza solo il personale già in servizio nella scuola secondo i criteri precedentemente enunciati**.

❖ In questo caso, sembra logico non tenere conto della competenza disciplinare, poiché il compito dell'insegnante può configurarsi come semplice consulenza metodologica da offrire alle libere e diverse iniziative di studio scelte di volta in volta dallo studente.

I docenti già in servizio nella scuola non modificano il proprio stato giuridico in seguito all'attribuzione delle attività didattiche alternative e partecipano alle riunioni dei Consigli di classe cui appartengono gli alunni da loro seguiti per queste attività.

Quale valutazione

- **Anche per le attività didattiche alternative**, quantunque non si configurino come disciplina scolastica curricolare, **si dà luogo a valutazione. Gli insegnanti incaricati di esse partecipano perciò alle operazioni di valutazione, limitatamente agli alunni di loro competenza.**

- La CM 11/87 prevedeva in origine la loro partecipazione con voto consultivo, ma era stata presto superata dalla CM 316/87 che parlava di uguali diritti e doveri di questi docenti rispetto agli IdR anche sul piano valutativo.

- Ultimamente, però, un ruolo solo consultivo è stato ripristinato dal DPR 122/09, artt. 2.5 e 4.1, che attribuisce agli insegnanti delle attività didattiche alternative **il compito di fornire** *"preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno"*, mentre l'art. 6.3 prevede espressamente la partecipazione degli IdR allo scrutinio convocato per l'attribuzione del credito scolastico nelle classi interessate delle SS 2° gr., senza far parola della partecipazione degli insegnanti delle attività didattiche alternative.

- Quest'ultima disposizione è stata oggetto di ricorsi ed è stata annullata dalla sentenza 924/11 del TAR del Lazio; *pertanto*, gli insegnanti incaricati delle attività didattiche alternative sono tornati ad attribuire il credito scolastico ai propri studenti come era stato negli anni precedenti il regolamento della valutazione.

- L'OM 41/12, relativa agli esami di stato, ha infatti preso atto della sentenza e reintegrato i docenti delle attività didattiche alternative nella pienezza della loro funzione valutativa ai fini del credito scolastico.

- Per coerenza con questa funzione, sembra opportuno consentire la partecipazione di tali insegnanti allo scrutinio con gli stessi poteri e le stesse modalità previste per gli IdR.

- Per le attività didattiche alternative non sono specificate le **modalità di valutazione**, se cioè debba essa esprimersi in voti o giudizi. *Quantunque il divieto di voto numerico valga solo per l'IRC, sembra logico applicare alle attività didattiche alternative le stesse modalità di valutazione previste per l'IRC in ciascuna scuola.*

• E' altresì da ritenere che la valutazione delle attività didattiche alternative - come la valutazione dell'IRC - **debba comparire sui prospetti finali da affiggere all'albo della scuola con l'indicazione della specifica denominazione e debba essere riportata su una nota informativa predisposta dalla scuola e da allegare al documento di valutazione ordinario** (di fatto può essere usata una scheda analoga a quella adottata per la valutazione dell'IRC).

• Tale nota sarà firmata dal docente incaricato dell'attività, sarà vistata dal Dirigente Scolastico e dovrà recare il timbro della scuola (CM 11/87).

E' ovvio che con l'informatizzazione di tutte le procedure di comunicazione dei risultati scolastici queste disposizioni stanno perdendo nei fatti la loro efficacia.

• **Lo studio individuale non dà luogo a valutazione, ma deve essere ugualmente prodotta dalla scuola un'attestazione del suo svolgimento**, da allegare al documento di valutazione con il timbro della scuola e il visto del DS.

• **Ai fini del credito scolastico** è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale, **ma a condizione che** la scuola abbia individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.

Aspetti organizzativi

↓ **Nella compilazione dell'orario delle lezioni**, la presenza di attività didattiche alternative, che si svolgono parallelamente all'IRC, complica l'organizzazione del lavoro, poiché di fatto queste attività possono non essere presenti in tutte le classi o possono coinvolgere sola una parte dei non avvalentesi della stessa classe.

↓ Ecco dunque i motivi della loro tempestiva programmazione, dato che **prima di compilare l'orario definitivo dell'istituto occorre acquisire i nominativi dei docenti impegnati in tali attività per evitare sovrapposizioni**.

↓ **Ai fini dell'orario si può comunque tener presente quanto segue:**

➤ Non ci sono limiti di utenza per assegnare un docente ad un gruppo di alunni che abbiano optato per un'attività didattica alternativa; anche per un solo alunno può essere nominato un insegnante.

➤ La collocazione oraria delle attività alternative è parallela a quella dell'IRC. E' da escludersi.

➤ Gli alunni non avvalentesi, o chi per essi, **hanno il diritto di scegliere fra una delle quattro possibilità presentate nel modulo E; nessuna di queste prevede che gli stessi possano restare in classe con l'IDR.**

- Nessuno può obbligare quest'ultimo a tenere in classe i non avvalentesi, i quali non possono neppure essere mandati in classe parallele, stanti le possibilità che sono loro offerte.
- Per lo svolgimento delle attività didattiche alternative, come per lo studio individuale assistito o le libere attività degli studenti, la scuola deve individuare spazi adeguati.

Collocazione oraria dell'IRC

✓ La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC **non può avere alcun effetto discriminante per lo studente né riguardo alla formazione delle classi, né in merito alla collocazione oraria dell'IRC nell'arco della giornata e della settimana.**

✓ **Per rispettare il principio della non discriminazione** – sia per chi si avvale, sia per chi non si avvale – **l'IRC deve essere collocato secondo il criterio di equilibrata distribuzione nell'orario giornaliero e settimanale, analogamente alle altre discipline** (sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991; CM 9/1991).

✓ Quindi, **non è accettabile che l'ora di IRC sia collocata a inizio e fine lezioni**, per favorire l'entrata posticipata o per anticipare l'uscita dei non avvalentesi, oppure assegnare sistematicamente l'orario pomeridiano all'IRC.

✓ **Non è possibile accorpare le classi** in base al numero degli studenti che si avvalgono o non si avvalgono dell'IRC.



allegato (b)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
 Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIUR.AOODRVE/UFF.III/12077/C21

Venezia, 23 settembre 2015

Ai	Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado	loro sedi
e, p. c.	Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali	loro sedi
Alle	OO.SS. regionali del comparto scuola	loro sedi
Al	Sito Internet	sede

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative** all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** a.s. 2015/2016

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** che, all'atto dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

OBBLIGO DELL'ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l'anno scolastico successivo, tramite un'espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

La C.M. n. 19400 del 3.07.2015 (adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto del personale docente a.s.2015/16) ribadisce che agli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa.

Per quanto concerne l'organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, a fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

- a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti **a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come **ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore**. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella

RM. direttiva attività alternative 2015_16 23.9.doc
 Pagina 1 di 3

18

scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, **ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, dei docenti di Scuola dell'infanzia e dei docenti di Scuola primaria**.

- c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato, fino al 30 giugno 2016**, con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, o stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d'istituto.

Nel merito si precisa che anche per la copertura di questa tipologia di posti si applicano le indicazioni del MIUR contenute nella nota prot. n.1949 del 10.9.2015 (contratti fino al 30 giugno 2016 nei confronti dei docenti inclusi nelle attuali graduatorie di prima e seconda fascia, ad eccezione delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento, contratti in via provvisoria, fino all'avente diritto, con priorità nei confronti dei docenti neo abilitati, nei confronti degli aspiranti inclusi nell'attuale terza fascia).

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e **termina il 30 giugno 2016**.

Docenti di scuola dell'infanzia e primaria

Si ricorda che, come già evidenziato alla lettera b) del precedente paragrafo, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti, ai docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria non possono essere attribuite ore eccedenti. Pertanto tali docenti, se ad orario completo, non dovranno essere tenuti in considerazione per l'assegnazione di ore di attività alternative.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.

La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

"poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa."

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;
3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell'ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell'ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell'ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell'ipotesi 4) l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- **scuola dell'infanzia (cap. 2156) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola primaria (cap. 2154) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
- **scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

- **scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2** (spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

GESTIONE CONTRATTI A SIDI

Per quanto concerne le funzioni **SIDI**, si segnala la nota MIUR - DGACISIS - prot. n. 2966 del 1/9/2015, che si trasmette in allegato, che fornisce puntuali indicazioni per la gestione dei contratti in questione. Si riportano, ad ogni buon fine, le Aree di intervento indicate nella citata nota:

Area "Assunzioni (Gestione corrente) - Supplenze ore aggiuntive:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

Area "Assunzioni (Gestione corrente) - Supplenze annuali e fino al termine delle attività":

- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nel provvedimento di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a **dichiarare**, sotto la propria responsabilità, di **non aver potuto affidare** tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di **non aver potuto provvedere** all'attribuzione di ore eccedenti.

In ambedue i casi deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica.


Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

E' appena il caso di ricordare che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto **lo studio individuale con assistenza di personale docente**.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame



La valutazione dell'IRC

La scelta dell'IRC definisce per lo studente un proprio curriculum obbligatorio, con i relativi diritti-doveri. Tra questi c'è anche la *valutazione*. *L'IdR esercita il diritto-dovere alla valutazione, sia disciplinare che collegiale*, con gli stessi strumenti e modalità dei colleghi delle altre aree di dipartimento o delle altre discipline.

Le modalità di applicazione della valutazione dell'IRC prevedono una procedura particolare unicamente nell'attribuzione del credito scolastico nelle Scuole Secondarie di 2° grado.

Non sono, invece, previsti esami di IRC in nessun ciclo scolastico.

1. Per gli studenti che se ne avvalgono, *la valutazione dell'IRC* viene espressa sul documento di valutazione, nella sezione e con le medesime modalità delle aree di apprendimento o delle discipline.

2. *L'IdR ha gli stessi diritti e doveri* dei colleghi e, quindi, partecipa anche a tutti i momenti collegiali di valutazione (Consigli di classe, scrutini...), in riferimento agli alunni che si avvalgono dell'IRC.

3. *IRC e media dei voti*. La media dei voti non è nella valutazione del Primo Ciclo. In ogni caso, l'IRC partecipa, insieme alle altre aree o discipline, a tutte le valutazioni collegiali e ai giudizi globali degli alunni che se ne avvalgono. Solo nel triennio della Scuola Secondaria di 2° grado la disciplina del Credito scolastico prevede che questa partecipazione dell'IRC avvenga secondo una procedura particolare, aggiuntiva rispetto alla media dei voti.